



COMUNE DI GENOVA

AREA SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE COMMERCIO AREA PUBBLICA

CAPITOLATO SPECIALE

La presente procedura ha ad oggetto il servizio di fornitura a noleggio, montaggio e smontaggio delle strutture poste a copertura degli stand degli operatori partecipanti alla fiera di Natale 2023 e dei relativi percorsi di collegamento, nonché di allestimento e decorazione del sito dell'evento. Di seguito si precisano le caratteristiche del servizio richiesto.

Art. 1. Caratteristiche della fiera di Natale.

La fiera di Natale si svolgerà nella porzione di Piazza della Vittoria, nell'area specificata mediante l'allegata planimetria, dal 01.12.2023 al 24.12.2023. Il sedime deve essere liberato da strutture e arredi non oltre le ore 08.00 del 29.12.2023. È prevista la possibilità per l'Amministrazione di richiedere un prolungamento delle attività fieristiche fino al 31.12.2023, dandone comunicazione all'aggiudicatario con congruo preavviso. Lo svolgimento del servizio nel corso di tale ulteriore periodo non dovrà dare luogo a costi aggiuntivi rispetto all'offerta complessiva. In questo caso, il sedime dovrà essere liberato entro il 06.01.2024.

Art. 2. Caratteristiche delle coperture

Le coperture degli stand dovranno essere rappresentate da strutture decorate a tema natalizio. Potranno essere proposte casette di legno, oppure gazebo o soluzioni progettuali alternative realizzate con strutture differenti, purché adeguate al tema natalizio nel loro allestimento. La dimensione richiesta è di 6m x 3m. La proposta di dimensioni prossime a quella richiesta è comunque ammessa, anche se riceverà un punteggio tecnico inferiore, secondo quanto stabilito dall'apposita Tabella di valutazione delle offerte.

L'operatore offerente potrà proporre un numero di postazioni ritenuto congruo tenendo in considerazione le dimensioni delle strutture di copertura e la loro distribuzione nell'area fieristica. A tal fine, la Relazione allegata all'offerta tecnica dovrà specificare come si ritiene di collocare le postazioni all'interno del settore interessato di Piazza della Vittoria. Le postazioni non dovranno, comunque, essere in numero inferiore a 104.

Le strutture di copertura dovranno risultare aperte sul fronte vendita e, possibilmente, anche sui fianchi laterali, con la possibilità di unire tra loro i distinti moduli.

In ogni caso, dovrà essere assicurata la possibilità di chiudere le postazioni al termine di ogni giorno di attività fieristica, onde conservare la merce all'interno.

Le postazioni dovranno essere illuminate all'interno singolarmente. L'esterno delle strutture dovrà essere decorato con luminarie in stile natalizio con linea indipendente rispetto allo spazio interno.



COMUNE DI GENOVA

L'operatore affidatario dovrà provvedere a che ciascuna postazione sia allacciata singolarmente alla rete elettrica, con predisposizione di una fornitura mediamente variabile da 1 a 3 kw, salve le specifiche esigenze di maggior potenza relative ad alcuni operatori (circa 10 postazioni che potranno essere interessate ad una maggiore fornitura). L'aggiudicatario dovrà pertanto occuparsi delle tratte di collegamento dai punti di fornitura alle singole postazioni. Dovrà essere garantita la possibilità di frazionare la potenza erogata secondo la disponibilità di rete.

Si precisa, a tal proposito, che risulterà disponibile un punto di fornitura sull'area interessata, mentre due ulteriori punti di fornitura saranno presenti nella parte mediana di Viale Caviglia, secondo quanto indicato nell'allegata planimetria. L'operatore dovrà chiarire nella Relazione tecnica i dettagli della tratta di collegamento prevista, soprattutto per quanto riguarda il collegamento tra Viale Caviglia e il sito dell'evento.

Le postazioni dovranno essere dotate di impianto luci/utilizzatori a basso consumo. L'operatore dovrà presentare le dichiarazioni di conformità relative agli impianti elettrici installati.

Il consumo dell'energia elettrica non è a carico dell'operatore affidatario.

Non è prevista a carico della Pubblica Amministrazione attività di guardianaggio né in fase di allestimento e rimozione né nell'arco di durata dell'evento fieristico.

Art. 3. Allestimento e decorazione del sito dell'evento

L'offerente dovrà specificare nella Relazione tecnica le decorazioni a tema natalizio che intende predisporre presso il sito dell'evento.

È richiesta inoltre la copertura dei percorsi che si svilupperanno tra le postazioni con coperture leggere/trasparenti, idonee a proteggere gli avventori in caso di eventi atmosferici avversi.

Sarà apprezzata anche l'eventuale previsione di idonei e opportuni sistemi di illuminazione dei percorsi pedonali che si sviluppano all'interno dell'area fieristica.

L'operatore dovrà provvedere agli allacci per l'illuminazione delle installazioni, nel rispetto della normativa di sicurezza prevista.

Art. 4. Tempi di allestimento e di intervento

La consegna delle opere ultimate dovrà comunque avvenire entro il 26/11/2023. Lo smontaggio delle strutture di copertura ed il ripristino dell'area in seguito allo svolgimento dell'evento dovranno essere completati nei termini previsti dall'art. 1.

Si richiede altresì che l'operatore assicuri, in caso di necessità, la propria disponibilità ad intervenire, entro 24 ore, per risolvere le criticità sorte durante lo svolgimento dell'evento, mediante l'impiego di personale dotato di adeguato livello di responsabilità e autonomia. L'offerta dovrà indicare le eventuali tempistiche di intervento migliorative, le quali, se garantite, daranno luogo all'attribuzione di un massimo di 4 punti aggiuntivi, sulla base di quanto indicato nella Tabella di valutazione dell'offerta tecnica.

Art. 5. Obbligo di manutenzione

L'affidatario dovrà ottemperare all'obbligo di assicurare la persistente funzionalità dell'allestimento, eseguendo le eventuali attività di manutenzione che si renderanno necessarie



COMUNE DI GENOVA

nel corso dell'evento, anche in relazione all'intervento di agenti atmosferici che possano danneggiare le strutture, o renderne più difficoltosa la fruizione.

Non è previsto lo svolgimento di attività di guardiania a cura dell'Amministrazione né durante lo svolgimento dell'evento né durante le attività di allestimento e disallestimento.

Art. 6. Responsabilità, sicurezza e copertura assicurativa

L'impresa assumerà a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, conseguente agli eventuali danni che potessero occorrere a persone o cose, a seguito dell'espletamento delle attività oggetto del contratto o, comunque, ad esse ricollegabili anche se eseguite da parte di terzi nominati dall'impresa aggiudicataria. L'Amministrazione sarà esonerata da qualsiasi responsabilità amministrativa, civile e penale, diretta e/o indiretta, conseguente agli eventuali danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a persone e cose che si dovessero verificare a seguito dell'esecuzione del servizio o ad altre cause ad esso connesse.

L'aggiudicatario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, avente un massimale non inferiore ad €2.500.000,00, entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione. In difetto dell'avvenuta sottoscrizione della polizza, l'Amministrazione si riserva di procedere allo scorrimento della graduatoria ed all'affidamento dell'appalto ai concorrenti collocatisi nelle posizioni progressivamente successive.

L'allestimento complessivo dovrà essere posto in essere a regola d'arte, nel pieno rispetto della normativa applicabile e delle misure di sicurezza prescritte dalle regole tecniche del settore. La Stazione appaltante potrà richiedere la produzione immediata della documentazione necessaria a comprovare la sicurezza e adeguatezza tecnica delle strutture, degli impianti e degli allestimenti e la loro conformità alla normativa vigente.

Art. 7. Personale impiegato

Il personale impiegato dall'appaltatore e da eventuali subcontraenti nello svolgimento del servizio dovrà essere identificato mediante apposito segno distintivo, che attesti l'appartenenza del soggetto all'organizzazione dell'impresa.

L'aggiudicatario dovrà trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'avvio del servizio, i nominativi dei soggetti impiegati nell'effettuazione della prestazione, indicando altresì il nominativo del responsabile in loco.

Art. 8. Criteri ambientali minimi

Il servizio dovrà rispettare i criteri ambientali minimi riferiti ai servizi di organizzazione e realizzazione di eventi, approvati con D.M. 19 agosto 2022, n. 459, e in particolare quanto prescritto dai paragrafi 4.1.6. ("Allestimenti e arredi"), 4.1.7. ("Imballaggi degli allestimenti, degli arredi e delle opere"), 4.1.8. ("Raccolta e riuso degli allestimenti").



COMUNE DI GENOVA

Nello specifico, l'allestimento dell'evento, compresi i supporti fisici per la comunicazione, dovrà essere frutto di una accurata progettazione che preveda soluzioni innovative e circolari nell'architettura, nelle connessioni (elementi di fissaggio e i sistemi di giunzione) e nei materiali, secondo i principi del *Design For Disassembly*, volte alla prevenzione dei rifiuti (riutilizzo, riduzione dell'uso di materiali, ecc.), all'ottimizzazione degli spazi per il trasporto e il deposito, nonché alla razionalizzazione dei consumi energetici. Per favorire il riutilizzo, gli allestimenti e arredi non sono personalizzati ovvero non contengono indicazioni temporali e di luogo per poterle impiegare in altre edizioni dello stesso evento e se possibile in altri eventi.

Sono invece consentite forme di personalizzazione legate allo specifico evento, mediante le quali caratterizzare l'allestimento senza compromettere la riutilizzabilità delle strutture.

Inoltre, tutti gli allestimenti e arredi devono garantire l'accessibilità, usabilità e fruizione d'uso di un'ampia platea di utenti ed in particolare per le persone con disabilità. Tali requisiti ne consentono l'utilizzo in modo autonomo, confortevole e sicuro.

Tutti gli elementi dell'allestimento e gli arredi, compresi i supporti fisici per la comunicazione (banner, striscioni, totem, etc.), sono, quando possibile, riutilizzati da eventi precedenti o derivanti dai centri per il riuso e dai centri di preparazione per il riutilizzo o noleggiati.

Qualora l'allestimento proposto dall'offerente includa elementi floreali, l'operatore dovrà servirsi presso vivai locali conformi alle specifiche tecniche dei Criteri Ambientali Minimi per le forniture di materiale florovivaistico adottati con D.M. n. 63 del 10 marzo 2020, in G.U. n. 90 del 4 aprile 2020, evitando composizioni floreali recise fresche.

Art. 9. Penali

Nel caso in cui il RUP o DEC rilevi inadempienze o ritardi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero l'Appaltatore si renda colpevole di negligenza o inopportuno sospenda il servizio, la Stazione Appaltante procederà alla contestazione formale delle inadempienze ravvisate.

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nell'art. 1, l'operatore economico è tenuto a corrispondere una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'importo netto del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'operatore economico esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle condizioni previste. In tali casi la Stazione appaltante applicherà all'operatore economico le predette penali sino al momento in cui il servizio inizierà a essere eseguito in modo conforme alle disposizioni pattuite, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da contestazione, rispetto alla quale l'Impresa Aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre un giorno lavorativo dalla comunicazione della contestazione stessa.

Trascorso tale termine, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il RUP procederà all'applicazione della penalità, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e



COMUNE DI GENOVA

che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Stazione appaltante di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto, la Stazione appaltante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

In ogni caso, dopo la terza inadempienza, il Comune ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del C.C., e, conseguentemente, procedere, senza bisogno di messa in mora, con l'incameramento della cauzione definitiva e con l'esecuzione della prestazione, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 c.c., e ogni altra azione che il Comune ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Le penalità potranno essere recuperate alternativamente mediante:

- emissione di nota di debito da parte della Stazione Appaltante. L'importo della suddetta nota di debito sarà pagato dall'Aggiudicatario entro 30 giorni dalla data di emissione, mediante avviso di pagamento attraverso la piattaforma pagoPA;
- rivalsa, mediante trattenute e/o compensazione, dall'importo del corrispettivo dovuto all'operatore economico, o di quanto dovuto a quest'ultimo da parte del Comune a qualsiasi titolo;
- rivalsa sul deposito cauzionale, che dovrà essere immediatamente reintegrato.

In ogni caso il pagamento della penale di cui sopra non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale né esime l'impresa aggiudicataria dalla responsabilità che la stessa viene ad assumere per i danni causati con il proprio ritardo al Comune e le eventuali altre responsabilità derivanti dalle proprie inadempienze.

Art. 10. Garanzia definitiva.

In base all'art. 117 D. Lgs. n. 36/2023, per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità previste dall'articolo 106 del medesimo D. Lgs., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dall'art. 117, co. 8, D. Lgs. n. 36/2023. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.



COMUNE DI GENOVA

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, co. 8, D. Lgs. n. 36/2023 per la garanzia provvisoria.

La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, co. 3, D. Lgs. n. 36/2023, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

Art. 11. Subappalto

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 119 D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 12. Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà a seguito dell'integrale e corretta esecuzione della prestazione.

Il corrispettivo sarà pagato dall'Amministrazione dietro emissione di regolare fattura da parte dell'Impresa aggiudicataria, nel rispetto dell'art. 1 c. 629 della L. 190/2014, attuativo della disciplina "Split Payment", previa liquidazione da parte del Servizio della fattura, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192;

L'impresa aggiudicataria dovrà emettere fatture elettroniche nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55, intestate a Comune di Genova – Commercio Area Pubblica, indicando il seguente Codice Univoco Ufficio: DXYLMH.



COMUNE DI GENOVA

Oltre a detto Codice Univoco, ogni fattura dovrà contenere il codice CIG, il numero e la data della determina dirigenziale di impegno di spesa, tutti i dati previsti dall'art. 21 D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota Iva, imposta totale ecc.), inserendo l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" e la descrizione delle prestazioni.

Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economica e delle Finanze 24/08/2020 n. 132, la fattura verrà rifiutata in caso di omessa o errata indicazione dei dati come sopra indicati.

Per la liquidazione delle fatture si applica il meccanismo del c.d. "split payment" che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'Erario l'Iva esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile.

La liquidazione delle fatture è in ogni caso subordinata all'attestazione di regolarità contributiva (DURC), che il Comune richiederà direttamente agli enti competenti.

L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture. Analogamente l'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi nell'emissione del DURC da parte degli istituti competenti.

Sulle somme dovute potranno esser operate le eventuali ritenute per gli importi spettanti all'Amministrazione a titolo di penale ovvero di ogni altro eventuale indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Art. 13. Tracciabilità dei flussi finanziari.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 L. n. 136 del 13 agosto 2010, l'Aggiudicataria è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correnti e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula.

L'Aggiudicataria dovrà, inoltre, comunicare all'Amministrazione, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

L'Aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

L'Aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all'Amministrazione, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.

L'Aggiudicataria darà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Genova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie è causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 9-bis della L. 136/2010 e s.m. e i.